

Detrazione Fiscale del 55%

Cos'è?

Anche per il 2011 le **detrazioni fiscali del 55%** per gli interventi di riqualificazione energetica.

Consiste nel riconoscimento della detrazione (Irpef o Ires) delle spese sostenute, da ripartire in **rate annuali** di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.



Perché?

Le detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici, in vigore dal gennaio 2007, costituiscono il più generoso **sistema di incentivi** per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano.



Per quali interventi?

L'art. 1, commi da 344 a 347 della Legge n. 296/2006 aveva stabilito la possibilità per le persone fisiche (non imprenditori) e per i professionisti di avvalersi di una detrazione pari al 55% (in 5 esercizi) delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative a:

- interventi di **riqualificazione energetica** di edifici esistenti;
- l'installazione di **pareti, pavimenti, coperture e finestre** idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
- l'installazione di **pannelli solari**;
- la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale**.



Successivamente, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 20 ha esteso la possibilità di detrazione nella misura del 55% anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010, mantenendo fermo in 5 anni il periodo su cui far valere la detrazione.

La detrazione del 55% è stata prorogata anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 dalla Legge di Stabilità del 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220), con la differenza che le spese sostenute nel 2011 devono essere ripartite in 10 rate anziché in 5 come previsto dalla precedente normativa.

Detrazione Fiscale del 55%

Quali spese sono detraibili?

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.



Chi?

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.



Dai un valore aggiunto al tuo immobile.



Per ulteriori informazioni e per richiedere un preventivo gratuito

Ing. Michele Barone



339 34 36 652



michele.barone@pec.ording.roma.it